

imputato a AP1 un reddito ipotetico di fr. 3100.– mensili pari al salario minimo cantonale per impieghi non qualificati, cui ha aggiunto il reddito di fr. 1000.– mensili arrotondati ottenuto dalla locazione di quattro appartamenti in I_____. Per contro il Pretore aggiunto non gli ha imputato altri introiti ipotetici, come pretendeva la convenuta, per la pigione di altri appartamenti perché questi “si trovano ancora in fase di ristrutturazione”, o per la sostanza che l'attore “avrebbe fittiziamente intestato alla di lui madre” con lo scopo di pregiudicare le spettanze alimentari della figlia, poiché tale circostanza non era stata dimostrata. In definitiva, il Pretore aggiunto, dopo avere quantificato il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 1215.– mensili corrispondente a quanto da lui allegato nelle conclusioni (€ 1300.00), ha accertato che quest'ultimo ha una disponibilità potenziale di fr. 2885.– mensili, con cui può agevolmente far fronte al mantenimento della figlia. Donde la reiezione della petizione. Per quanto attiene alla pretesa della convenuta volta ad aumentare il contributo alimentare a fr. 1500.– mensili dall'ottobre del 2021 fino al termine di una formazione appropriata, il Pretore aggiunto ha accertato che AO1 non dispone di eccedenza mensile da destinare al mantenimento della figlia e ha stabilito il fabbisogno minimo di quest'ultima in fr. 833.– mensili (minimo esecutivo fr. 600.–, spese abitative (quota del 20% di quelle della madre fr. 194.–, cassa malati LAMal e LCA fr. 71.–, costi telecomunicazione fr. 30.–, abbonamento Arcobaleno fr. 88.–, materiale scolastico e gite fr. 50.– e quota imposte stimate fr. 50.–, dedotto l'assegno di formazione di fr. 250.–). Rammentato che nel caso in cui il reddito del debitore alimentare non coniugato e non affidatario supera il fabbisogno minimo suo e di quello del figlio minore, a quest'ultimo spetta quale “testa piccola” un terzo dell'eccedenza, il primo giudice ha ritenuto che la figlia, oltre al fabbisogno in denaro di fr. 833.– mensili, avrebbe diritto a un terzo dell'eccedenza paterna di fr. 2052.– (fr. 2885 ./ fr. 833.–) e quindi a un contributo di fr. 1517.– mensili (fr. 833.– + ■ di fr. 2052.–), ridotto tuttavia a fr. 1500.– mensili come richiesto dalla madre. 3. AP1 rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto della sua età al momento della litispendenza (___ anni), del suo stato di salute psico-fisico consecutivo a una procedura penale durata circa dieci anni e del fatto che non esercita più alcuna attività lucrativa da ormai 11 anni. Si duole che il primo giudice gli ha imputato un reddito ipotetico adottando parametri svizzeri, allorché egli è stato costretto nel 2021 a lasciare l'abitazione familiare su ingiunzione dell'allora compagna e a trasferirsi in Italia dalla propria madre per contenere i costi della vita, e che ha riconosciuto alla figlia un terzo della sua potenziale eccedenza determinata sulla base di criteri teorici quantunque il suo tenore di vita risultante dagli atti lo vede persino impossibilitato a far fronte al proprio fabbisogno minimo. L'appellante ritiene inoltre la sentenza “scioccante” nel suo risultato poiché pone a suo carico un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili allorché “di fatto” incassa ogni mese solo € 1077.00 a fronte di un fabbisogno minimo di € 1300.00, e ciò per di più con effetto retroattivo e – senza motivazione – anche dopo i 18 anni della figlia. Inoltre, egli soggiunge, da luglio 2024 il suo reddito è diminuito di € 450.00 a seguito della disdetta di uno dei contratti di locazione mentre da gennaio 2025 un'altra disdetta con gli farà mancare altri € 750.00. L'appellante sostiene poi di avere dimostrato di non essere riuscito a riprendere dal 2011 un'attività lucrativa per motivi indipendenti dalla sua volontà, di non avere praticamente mai iniziato l'attività della O_____ S_____ a causa di una procedura promossa dalla FINMA e di una rogatoria penale italiana tanto da costringerlo a chiudere la società alla fine del 2023, e di percepire attualmente dalle locazioni dei suoi appartamenti solamente € 1077.97 mensili. Egli afferma di far fronte al proprio ammanco solo con il sostegno della propria madre. A suo dire, alla sua età, una riconversione professionale “non appare

esigibile”, neppure in Italia dove il procedimento penale non è ancora terminato. Ad ogni modo, per l'attore, un reddito ipotetico potrebbe essergli imputato solo sulla base di parametri italiani, ma comunque non superiore a € 800.00 con riferimento al “reddito di cittadinanza”. A suo avviso, l'alto tenore di vita presunto dal primo giudice “non è stato dimostrato durante l'istruttoria”, mentre la sua partecipazione alle spese dell'economia domestica durante la vita comune è stato possibile solo grazie al sostegno, del tutto volontario, di sua madre. Egli ritiene infine “arbitraria” l'aggiunta al contributo alimentare del terzo della sua “presunta” eccedenza così come l'estensione della durata dell'obbligo contributivo fino al termine di una formazione appropriata della figlia, tanto più che non è dato di sapere se essa proseguirà gli studi dopo la maggior età. Sia come sia, egli epiloga, anche volendo considerare un reddito ipotetico di € 800.00 mensili, la figlia avrebbe diritto solo a un terzo dell'eccedenza di € 577.00, ossia € 192.00 mensili. 4. Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo dei genitori. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel genitore avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025 consid. 7; nelle cause di filiazione: I CCA, sentenza inc. 11.2021.89 del 27 settembre 2022 consid. 6). a) Nella misura in cui l'appellante si limita a riprendere quasi testualmente il memoriale conclusivo e ribadire che per motivi indipendenti dalla sua volontà egli non ha più alcun'attività lucrativa dal 2011, che l'unico reddito suo attuale accertato nel corso dell'istruttoria è quello di € 1077.97 mensili ottenuto dalla locazione dei suoi appartamenti, che nel frattempo le sue entrate sono diminuite e sono destinate a ridursi ulteriormente, e che egli può far fronte al suo fabbisogno minimo di € 1300.00 mensili solo grazie al sostegno di sua madre, egli non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto fondata sull'imputazione di un reddito ipotetico da attività dipendente di fr. 3100.– mensili. Fuori tema, su tali argomentazioni non occorre dilungarsi. b) Né, per motivare un appello, basta riaffermare che una riconversione professionale all'età di 51 anni alla litispendenza dell'azione non “appare esigibile” senza indicarne le ragioni e soprattutto senza confrontarsi con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo il quale quand'anche si ammettesse che procedura penale in cui l'attore è stato coinvolto è terminata nel 2019 (e non già nel 2017), l'età dell'interessato a quel momento (48 anni) non pregiudicava d'acchito la possibilità di un reinserimento professionale, tanto meno in settori semmai meno qualificati di quello di sua competenza. Del resto, se per un coniuge che durante la vita in comune ha rinunciato a esercitare un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia non vige più la presunzione secondo cui non si poteva pretendere da quel coniuge la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione aveva già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 147 III 308). Così, in virtù del nuovo orientamento, si presume adesso che anche per quel coniuge un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non

sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Determinanti sono quindi le circostanze del caso concreto, a cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.48 del 4 febbraio 2025 consid. 7b). Premesso ciò, non è dato di vedere perché tale presunzione non debba valere, a maggior ragione, in un caso di un genitore con obblighi alimentari che non si occupa della cura dei figli ma preferisca farsi mantenere dalla propria madre. L'età del debitore alimentare non è pertanto, da sola, un fattore dirimente né determinante. Per di più, l'appellante nemmeno ha dimostrato in che modo l'età avrebbe avuto un'effettiva incidenza nella ricerca e nella reperibilità di un'attività lucrativa. Ne segue che, al riguardo, la sentenza impugnata resiste alla critica. c) Né, per l'imputazione di un reddito ipotetico, è di rilievo il fatto che l'attività della O_____ S_____ non sia praticamente mai iniziata, già per il fatto che l'attore non ha documentato, come gli incombeva, le ricerche di lavoro dal 2011 in altri settori economici né l'impossibilità di reperire ed esercitare un'altra attività meno qualificata tra quelle citate dal Pretore aggiunto (pulizie, manovalanza, traslochi o portineria), in particolare per conto della società immobiliare di sua madre. Allegare semplicemente l'esistenza di una procedura penale in Ticino – senza chiarire nemmeno in questa sede se queste è terminata nel 2017 o nel 2019 – e una tuttora pendente in Italia ma omettendo di specificare quali effetti di tali procedimenti potevano ripercuotersi sulla ricerca di occupazioni in settore non qualificati non è, di gran lunga, sufficiente per dimostrare gli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione. d) In questa sede l'appellante invoca, in modo generico, un impedimento alla ripresa di un'attività lucrativa a causa del proprio stato di salute psico-fisico “conseguente al procedimento che ha dovuto subire per circa dieci anni”. Se non che, al proposito, egli non fornisce alcun riscontro oggettivo sulle conseguenze sul suo stato di salute dei procedimenti penali. E ciò soprattutto in relazione con l'impossibilità di esercitare un'attività lucrativa nei settori indicati dal Pretore aggiunto. Sulla questione non occorre dilungarsi. e) In definitiva, nella misura in cui l'appellante non ha dimostrato particolari problemi di salute né l'impossibilità per altri motivi di esercitare un'attività lucrativa, seppur in ambiti meno qualificati (RtiD II-2020 pag. 843 consid. 6b), e neppure ha documentato ricerche di un impiego, il fatto che egli abbia cessato di lavorare nel 2011 non costituisce un valido motivo per esonerarlo dal riprendere un'attività lucrativa. Ne discende che, al proposito, l'appello è destinato all'insuccesso. 5. Per quanto attiene all'ammontare del reddito ipotetico, l'appellante sostiene che si dovrebbe tenere conto dei parametri italiani e non stabilirlo in base al salario minimo nel Cantone Ticino per impieghi non qualificati. Se non che, l'interessato non contesta di non poter lavorare per la F_____ A_____, di cui sua madre M_____ F_____ è presidente del consiglio di amministrazione e lui è membro con diritto di firma individuale, società immobiliare con sede e recapito a C_____ presso il domicilio della genitrice (sulla notorietà delle risultanze del registro di commercio : DTF 150 III 212 consid. 2.2 con rinvii). Ne segue che il riferimento del primo giudice ai salari ticinesi è coerente con i suoi accertamenti. Non si disconosce che M_____ F_____ non ha, di principio, un dovere di assistenza verso gli abiatici se non alle condizioni dell'art. 328 cpv. 1 CC. AP1 , per contro, come genitore, prima di aumentare il proprio tenore di vita, pranzando in vari ristoranti svizzeri e italiani, acquistando costose attrezzature sportive, rifacendo il campo da tennis della casa in I_____ (doc. 9, in particolare operazioni del 7 aprile 2021) o acquistando una moto (doc. O, bonifici del 2 settembre 2022 e del 17 novembre 2023), ha l'obbligo legale di provvedere al debito mantenimento dei figli (art. 276

cpv. 2 CC). Né egli può rinunciare alla remunerazione del proprio lavoro (in particolare come membro del consiglio di amministrazione della F_____ A_____) né di regalare propri attivi alla madre, come la metà del fondo di B_____ A_____ (donazione del 27 dicembre 2017, doc. 6). Anzi, come si è detto, egli deve sfruttare al massimo la propria potenzialità di guadagno. In presenza di ristrettezze economiche, come quelle prospettate dal padre, le esigenze poste all'obbligo di sfruttare la capacità lucrativa del genitore debitore del contributo sono infatti particolarmente elevate (DTF 147 III 287 consid. 7.4, 137 III 118 consid. 3.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_61/2025 del 6 giugno 2025 consid. 5.1). 6. L'appellante ritiene altresì arbitrario riconoscere alla figlia un terzo della sua "presunta" eccedenza. Se non che, egli pare disconoscere che il Pretore aggiunto ha semplicemente applicato la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui anche i figli di genitori non sposati hanno diritto – per principio – di partecipare alla suddivisione dell'eccedenza del genitore non affidatario (DTF 149 III 444 consid. 2.4 e 2.5 con rinvii). L'eccedenza rimanente dopo la copertura del fabbisogno minimo del genitore tenuto a versare il contributo di mantenimento e dei figli beneficiari va ripartita tra di loro nella proporzione di due a uno (DTF 149 III 449 consid. 2.7). La censura cade quindi nel vuoto. In definitiva, preso atto che l'appellante non contesta gli altri fattori accertati dal primo giudice per calcolare il contributo per M_____ (fabbisogni, redditi di madre e figlia) e che non dimostra di non avere la possibilità di rilocare gli appartamenti per i quali gli è stata notificata la disdetta del contratto di locazione, il contributo di mantenimento stabilito dal Pretore aggiunto non desta il fianco a critiche. 7. AP1 contesta infine la durata del contributo fino al termine di una formazione appropriata della figlia poiché, oltre a non essere prevista dalla convenzione di mantenimento, nulla prova che essa proseguirà gli studi dopo la maggior età di modo che non è dato di sapere quale formazione essa seguirà né quale sarà il suo fabbisogno futuro. Così argomentando, egli misconosce però che di regola i contributi di mantenimento per figli minorenni, anche se sono giovani e non hanno ancora alcun piano di formazione, vanno stabiliti non solo fino al compimento dei 18 anni, bensì fino al termine di un percorso scolastico o professionali dei beneficiari (art. 277 cpv. 2 CC; DTF 139 III 401 consid. 3.2.2). E al riguardo questa Camera è finanche intervenuta d'ufficio integrando una decisione pretorile che non aveva previsto tale estensione (I CCA, sentenza inc. 11.2022.87 del 20 agosto 2024 consid. 4c). Ad ogni modo, qualora M_____ dopo la maggiore età non dovesse proseguire una formazione regolare e continuativa, il padre potrà sempre chiedere la soppressione del contributo o rifiutarne la prestazione dimostrando che i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC non sono dati (DTF 144 III 193 consid. 2.2). In ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata. 8. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO1 per osservazioni. 9. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali, di fr. 3000.–, sono poste a carico dell'appellante. 3. Notificazione: – avv. PA1, B_____ ; – avv. PA2, Ch_____ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.